



## ORDINANZA

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DAL 07/10/2008 DEI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.P.R. N. 412 DEL 26/08/1993 (MODIFICATO DAL D.P.R. 21/12/1999 N. 551)**

Registro Ordinanze n. 53  
Protocollo n. 28404 del 07/10/08

## IL SINDACO

**Visto** il D.P.R. n. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, emanato in attuazione dell’art. 14, comma 4, della Legge 09/01/1991 n. 10”;

**Visto** l’art. 10 del medesimo D.P.R. n. 412/1993 il quale dà facoltà ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di ampliare i periodi annuali di esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

**Visto** l’art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 che stabilisce per la zona climatica E, a cui Settimo Milanese appartiene, un periodo di funzionamento degli impianti termici dal 15 Ottobre al 15 Aprile per un massimo di 14 ore giornaliere, mentre al di fuori di questo periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

**Verificato** il perdurare di condizioni atmosferiche avverse che provocano l’abbassamento delle temperature climatiche e quindi per garantire la salute pubblica si rende necessario ampliare il limite del 15/10/2008 di funzionamento degli impianti di riscaldamento negli edifici adibiti ad abitazioni civili, asili e scuole, biblioteche, ambulatori medici, strutture sportive e ricreative, uffici, attività commerciali ed edifici adibiti ad attività produttive;

## ORDINA

**L’anticipazione della messa in esercizio anticipata al 07/10/2008** degli impianti termici di riscaldamento per gli edifici adibiti ad abitazioni civili, asili e scuole, biblioteche, ambulatori medici, strutture sportive e ricreative, uffici, attività commerciali ed edifici adibiti ad attività produttive. Ciò a seguito di condizioni metereologiche che provocano l’abbassamento delle temperature climatiche in misura tale da rendere necessario intervenire a garanzia della salute pubblica. I limiti di funzionamento giornaliero degli impianti termici non potranno superare le 7 (sette) ore giornaliere. Restano salvaguardate le disposizioni all’art. 9, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 412/1993.

Settimo Milanese, li 6/10/2008

IL SINDACO  
(Massimo Sacchi)